



Scheda informativa, 20 dicembre 2024

Aiuti di Stato

Di cosa si tratta?

Gli aiuti di Stato avvantaggiano finanziariamente determinate aziende e possono pertanto causare distorsioni della concorrenza. Questa tipologia di sussidi include, per esempio, sovvenzioni a favore di certe imprese o altri vantaggi finanziari quali prestiti a condizioni vantaggiose, garanzie statali, agevolazioni fiscali ecc.

Gli aiuti di Stato possono però anche essere auspicabili se si fondano su un interesse pubblico, come la trasformazione di una regione strutturalmente debole in polo economico o la promozione di tecnologie ecocompatibili.

La normativa sugli aiuti di Stato dell'Unione europea (UE) mira principalmente a evitare le distorsioni indesiderate della concorrenza e a garantire pari condizioni a tutti i partecipanti al mercato interno dell'UE. Per questo l'UE monitora gli aiuti di Stato dei Paesi membri.

Nell'UE la concessione di aiuti di Stato è in linea di principio vietata, ma esistono numerose eccezioni. Inoltre, tali aiuti devono essere approvati dalla Commissione europea solo a partire da un certo valore soglia. Grazie alle generose eccezioni, gli aiuti di Stato nell'UE possono essere concessi in larga misura senza verificare i singoli casi. Dal canto suo, la Commissione europea approva oltre il 95 per cento degli aiuti notificati.

Ad oggi la Svizzera monitora gli aiuti di Stato solo nel settore del trasporto aereo. In questo settore la Commissione della concorrenza (COMCO) esamina tutti gli aiuti ed emette pareri all'attenzione delle autorità che li concedono.

Risultato dei negoziati

Secondo il mandato negoziale, il monitoraggio degli aiuti di Stato ha potuto essere limitato agli accordi sui trasporti terrestri, sull'energia elettrica e sul trasporto aereo (l'Accordo di libero scambio del 1972 e l'Accordo sugli appalti pubblici non sono interessati dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato e non fanno parte del pacchetto). Il testo prevede espressamente eccezioni per il servizio pubblico e soglie / soglie minime. Le disposizioni in materia di aiuti di Stato riguardanti l'accordo sull'energia elettrica contengono ulteriori garanzie specifiche del settore.

L'approccio a due pilastri è stato consolidato. In Svizzera, il monitoraggio degli aiuti di Stato sarà effettuato da un'autorità svizzera di vigilanza e dai tribunali svizzeri competenti. Il sistema di monitoraggio previsto è compatibile con l'ordinamento costituzionale svizzero e rispetta le competenze dei Cantoni, dell'Assemblea federale e del Consiglio federale.

Concretamente, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono tenuti a notificare a un'autorità di vigilanza tutti i nuovi aiuti di Stato superiori a un determinato valore soglia a cui non si applicano le eccezioni relative all'obbligo di notifica (cosiddetta dispensa). L'autorità di vigilanza prenderebbe poi posizione in merito in modo non vincolante e, qualora il suo parere non fosse osservato, sottoporrebbe il caso a un tribunale svizzero.

Per creare il sistema di monitoraggio, la Svizzera ha ottenuto un periodo di transizione di cinque anni. Dopo la scadenza di questo periodo, l'autorità di vigilanza avrà un altro anno di tempo per individuare le disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato. Per quanto concerne gli sviluppi che riguardano interessi importanti e la politica industriale dell'UE, è stato istituito un meccanismo di consultazione che consente alla Svizzera di presentare il proprio punto di vista.

L'offerta del servizio pubblico potrebbe essere mantenuta poiché, in linea di principio, è consentita anche nell'UE. Esistono anche diverse eccezioni e valori soglia che evitano la verifica dei singoli casi. Infine, le disposizioni in materia di aiuti di Stato non sono applicabili alle prestazioni del servizio pubblico che esulano dal campo di attuazione di uno dei tre accordi in questione. In Svizzera ciò vale per esempio per il trasporto pubblico nazionale, che attualmente non è interessato dall'Accordo sui trasporti terrestri e non lo sarà nemmeno in futuro.

Gli obiettivi negoziali sono stati raggiunti.

Rilevanza per la Svizzera

In quanto economia aperta e di medie dimensioni, la Svizzera dipende da un accesso al mercato il più ampio possibile. Un mercato interno dell'UE non distorto e ampiamente accessibile è quindi fondamentale.

L'ordinamento economico svizzero si basa sulla libertà economica e sulla concorrenza. Ciò significa che anche la Svizzera è interessata a condizioni di concorrenza eque. Il monitoraggio degli aiuti di Stato, che consente alle aziende svizzere di partecipare al mercato interno dell'UE, è quindi anche nell'interesse della Svizzera.

Gli adeguamenti concreti alle misure di sostegno statali esistenti sarebbero minimi. La COMCO monitora già gli aiuti di Stato della Svizzera nel settore del trasporto aereo in conformità con il diritto dell'UE, anche se attualmente non vi è alcun obbligo di notifica e alcuna possibilità di ricorso. Anche nei settori dell'energia elettrica e dei trasporti terrestri saranno introdotte disposizioni in materia di aiuti di Stato. Conformemente al mandato negoziale, i principali aiuti di Stato sono stati garantiti nel settore dell'energia elettrica. Nel settore dei trasporti terrestri non esistono aiuti di Stato che non siano compatibili con il relativo diritto dell'UE.